

**PROPOSTA DI DELIBERA CICR IN MATERIA DI REMUNERAZIONE
ONNICOMPRESIVA DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI NEI
CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E APERTURA DI CREDITO**

RELAZIONE SULL'ANALISI D'IMPATTO

Sintesi.....	2
Introduzione	3
Gli obiettivi del regolatore	3
Le aree di indagine	3
1. Estensione ad altre forme tecniche (carte di credito <i>revolving</i>).....	4
1.1. Le criticità emerse	4
1.2. Le commissioni applicate e la proposta normativa	5
1.3. Costi e benefici della proposta	6
2. Estensione del tasso d'interesse extra-fido agli utilizzi entro il fido	7
2.1. Motivazioni economiche.....	8
2.2. Effetti economici e incentivi conseguenti a diverse ipotesi di utilizzo.....	8
3. Impatti sulle norme anti-usura	11

Giugno 2012

Sintesi

Recenti interventi legislativi hanno modificato la struttura di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, al fine di rendere i prezzi maggiormente confrontabili e stimolare così la concorrenza e l'efficienza del sistema. La Banca d'Italia intende seguire gli stessi principi nella propria proposta di delibera al CICR, cui la legge ha demandato l'attuazione di alcuni aspetti.

La presente analisi si sofferma sui seguenti aspetti della proposta, caratterizzati da più ampi margini di discrezionalità e/o di maggiore rilevanza in termini d'impatto atteso.

Estensione ad altre forme tecniche. L'estensione delle previsioni di cui all'art. 117-bis alle carte di credito *revolving* comporterebbe la semplificazione e la standardizzazione di alcune voci di costo. Nel complesso i benefici per la clientela sarebbero comunque modesti, perché la norma sarebbe circoscritta a un numero limitato di commissioni, rimanendo escluse dal campo di applicazione tutte le componenti di costo non direttamente collegate al servizio di "finanziamento". In particolare, l'estensione del comma 2 (remunerazione degli sconfinamenti) favorirebbe la confrontabilità dei prezzi, sia tra carte di credito diverse, sia tra forme tecniche di finanziamento in parte alternative fra loro. L'estensione del comma 1 (remunerazione degli affidamenti), invece, dovrebbe essere valutata attentamente: tale onere non risulta attualmente richiesto sulle carte di credito; la sua previsione potrebbe comportare oneri aggiuntivi per i clienti.

Maggiorazione del tasso sulla componente entro il fido. L'applicazione – in caso di sconfinamento – di un tasso maggiorato anche sulla componente entro il fido non appare economicamente giustificata, poiché lo sconfinamento non sempre determina un'automatica maggiore rischiosità del debitore. Inoltre, le simulazioni effettuate mettono in luce che l'applicazione del tasso extra-fido al solo sconfinamento determina incentivi, sia nelle banche, sia nei clienti, maggiormente in linea con gli obiettivi della norma, penalizzando in modo progressivo le situazioni maggiormente rischiose e favorendo prassi di controllo del rischio più efficaci.

Impatto sulle norme anti-usura. Le nuove norme renderebbero necessarie alcune modifiche alle modalità di rilevazione e di calcolo dei tassi effettivi globali (TEG), effettuati a fini antiusura.

Introduzione

L'art. 6-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ⁽¹⁾ ha introdotto nel titolo VI del Testo Unico Bancario (TUB) l'art. 117-*bis*, avente a oggetto la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito.

Il legislatore ha demandato al CICR l'adozione delle disposizioni attuative dell'art. 117-*bis*, consentendogli, fra l'altro, di prevedere che l'art. 117-*bis* si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.

Gli obiettivi del regolatore

L'obiettivo perseguito dal legislatore – già intervenuto sull'argomento ⁽²⁾ – è promuovere una struttura di costo semplice, facilmente comprensibile e agevolmente predeterminabile *ex ante* da parte del cliente; ciò anche al fine di ottenere effetti positivi sulla concorrenza e sull'efficienza del sistema. Rimane fermo che le condizioni economiche praticate dovrebbero essere correlate ai costi sostenuti dalle banche e alla rischiosità delle operazioni.

È auspicabile che la nuova struttura dei costi prevista per le forme tecniche disciplinate dal decreto, da un lato, favorisca un ordinato utilizzo delle linee di credito da parte della clientela, disincentivando l'utilizzo sistematico degli sconfinamenti; dall'altro, offra agli intermediari adeguati incentivi a monitorare efficacemente l'andamento delle relazioni e prevenire l'assunzione di rischi eccessivi.

La proposta che la Banca d'Italia intende formulare al CICR segue questi principi, ponendo attenzione a che le scelte regolamentari comprimano il meno possibile l'autonomia contrattuale e siano tali da evitare effetti restrittivi sull'offerta di credito.

Le aree di indagine

La presente analisi si sofferma sui seguenti aspetti della proposta di delibera CICR, che presentano maggiori margini di discrezionalità, sono suscettibili di produrre effetti significativi sugli operatori e presentano i maggiori profili di delicatezza:

- 1) l'estensione dell'art. 117-*bis* ad altre forme tecniche, in particolare alle carte di credito *revolving*;
- 2) l'applicazione del tasso extra-fido (maggiorato) anche al saldo entro il fido, in caso di sconfinamento, al fine di valutare se tale prassi, seguita da alcuni intermediari, sia in linea con il comma 2 dell'art. 117-*bis*;
- 3) l'analisi di eventuali riflessi sul rispetto delle norme anti-usura.

1. Estensione ad altre forme tecniche (carte di credito *revolving*)

Il legislatore consente al CICR di estendere le previsioni contenute nel nuovo art. 117-*bis* TUB ad altri contratti – diversi da conto corrente e apertura di credito – per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. Al riguardo, è stata presa in esame l'opportunità di

¹ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

² In particolare il legislatore è intervenuto con i commi 1 e 3 dell'art. 2-*bis* del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente modificato dal d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ora abrogati

estendere alcune disposizioni alle carte di credito *revolving*, considerate le peculiarità di tale comparto.

1.1. Le criticità emerse


Le carte di credito *revolving* sono un prodotto complesso che associa le caratteristiche proprie di un finanziamento a quelle di uno strumento di pagamento; spesso, inoltre, all'utilizzo della carta sono legati una serie di servizi accessori e *benefit* (assicurazione sugli acquisti effettuati, promozioni, etc.). Il servizio di finanziamento consiste nel mettere a disposizione del titolare della carta una linea di credito, da utilizzare interamente o parzialmente per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie; il credito utilizzato è rimborsato dal cliente mediante versamenti rateali, che ripristinano la disponibilità sulla linea di fido.

I prestiti erogati sotto tale forma rappresentano una quota contenuta (6,8% circa) del totale del credito al consumo erogato dalle banche e dalle società finanziarie a fine 2011. I tassi d'interesse praticati sono particolarmente elevati: la rilevazione effettuata a fini anti-usura nel 4° trimestre 2011 ha registrato – per la classe d'importo fino a 5.000 euro – tassi d'interesse effettivi globali medi del 16,85 per cento; questo valore è il più elevato tra le forme tecniche censite.

Approfondimenti interni hanno evidenziato una serie di possibili criticità: il livello subottimale di concorrenza, favorito dalla concentrazione dell'offerta in mano a pochi operatori, le cui condizioni rappresentano un *benchmark* per gli operatori minori; la contenuta elasticità della domanda al prezzo, fenomeno che accentua il potere di mercato degli intermediari. Come conseguenza di ciò, il *pricing* sembrerebbe poco correlato con il costo del rischio e con quello del *funding*. Nella fig. 1 si nota che, mentre il tasso d'interesse di altre forme tecniche si è, almeno in parte, adeguato alla riduzione dei tassi di mercato (³) osservata a partire dal 2009, il tasso relativo alle carte *revolving* è rimasto sostanzialmente invariato. Il livello elevato del tasso effettivo globale medio delle carte *revolving* è probabilmente legato anche alla varietà e alla struttura delle commissioni applicate, che incidono in misura significativa sul livello di questo indicatore di costo.

³ L'Euribor 3 mesi è utilizzato come *proxy* del costo del *funding*.

Tasso effettivo globale medio



Fonte: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, Thomson Reuters Datastream.

Ulteriori criticità riscontrate

Un'ulteriore criticità legata alle carte *revolving* è data dal fatto che, in presenza di rate mensili di importo contenuto, l'entità degli interessi e delle altre spese e commissioni addebitate può rendere difficoltoso il rimborso del capitale, o quantomeno estremamente incerti i suoi tempi. Raggiunto un determinato livello di utilizzo del fido, infatti, interessi e altre spese possono assorbire una quota rilevante della rata; inoltre, alimentando il saldo della carta, essi stessi possono concorrere all'insorgere di eventuali sconfinamenti.

Attualmente gli intermediari prevedono una rata minima espressa in percentuale del saldo (generalmente dal 3% al 6%), ovvero di un ammontare fisso; in linea generale la rata minima è calibrata in modo tale da coprire gli interessi, ma non è sempre idonea ad ammortizzare il capitale in un congruo lasso temporale. La clientela non è perfettamente consapevole di tali problemi, realizzando spesso solo con ritardo che i pagamenti mensili effettuati hanno solo l'effetto di non far lievitare ulteriormente il saldo. Un eventuale intervento regolamentare potrebbe prevenire tali problemi, accelerando il rimborso del capitale e responsabilizzando maggiormente il titolare della carta.

1.2. Le commissioni applicate e la proposta normativa

Il costo delle carte di credito *revolving* si può scomporre nelle seguenti componenti:

- il tasso d'interesse applicato al credito utilizzato; tale componente è identificata nei fogli informativi dal tasso annuo nominale (TAN);
- le commissioni legate all'utilizzo della carta come strumento di pagamento quali, ad esempio, le commissioni per invio dell'estratto conto, prelievo contante, rifornimento carburante; esse sono solitamente applicate anche alle carte di credito *charge* ⁽⁴⁾ e

⁴ A differenza delle carte di credito *revolving*, le carte di tipo *charge* (o a saldo) prevedono che l'utilizzatore paghi le spese effettuate con la carta in un'unica soluzione, con addebito mensile e senza pagamento di alcun interesse. Le carte *revolving* sono molto meno diffuse delle *charge*, considerato che solo il 6 per

trovano un corrispettivo analogo nei conti correnti (anche quelli privi di fido); a questa componente è riconducibile anche la quota annuale, sebbene per la sua natura essa si presta alla remunerazione indifferenziata di tutti i servizi resi dalla carta;

- c) i costi e le spese che insorgono a seguito dell'inadempimento del debitore (mancato pagamento di una o più rate) che, in linea di principio, sono previste anche dalle carte *charge* (mancato pagamento del saldo mensile); esempi di questo tipo sono gli interessi di mora, le commissioni per insoluto, decadenza dal beneficio del termine, ritardato pagamento, spese legali, etc.;
- d) il premio di eventuali polizze assicurative;
- e) le commissioni più strettamente legate al servizio di "finanziamento" offerto dalla carta, che dunque potrebbero eventualmente essere disciplinate dalla delibera del CICR, estendendo ad esse le previsioni di cui all'art. 117-*bis*; a questa categoria si possono ricondurre alcune commissioni – a vario titolo denominate – essenzialmente volte a remunerare: l'utilizzo extra-fido, l'incasso delle rate (a volte identificato come "gestione pratica"), la scelta della modalità di rimborso ⁽⁵⁾, il mancato utilizzo della carta (e dunque del fido messo a disposizione).

La numerosità delle voci di costo, strettamente legata alla pluralità e alla diversa natura dei servizi offerti, rende difficile valutare *ex ante* l'onerosità della carta, che dipende in larga parte dalle sue modalità di utilizzo; in determinati casi gli interessi possono rappresentare una componente minoritaria dei costi sostenuti.

La semplificazione e la standardizzazione di alcune componenti di costo potrebbe favorire una maggiore comparabilità delle condizioni. In particolare, l'estensione dell'art. 117-*bis* potrebbe interessare le componenti identificate nella categoria di cui alla lettera e), per molti versi analoghe alle commissioni applicate sugli sconfinamenti in conto corrente. In tal modo l'onerosità della sola componente "finanziamento" potrebbe essere più agevolmente individuata dal cliente, che potrebbe confrontare più facilmente offerte diverse.

Gli unici costi legati al finanziamento sarebbero la quota annuale (eventuale) e gli interessi; in caso di utilizzo oltre il fido (che deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'intermediario), rimarrebbero unicamente la commissione d'istruttoria veloce e il tasso d'interesse sull'ammontare dello sconfinamento (art. 117-*bis*, comma 2, TUB).

La standardizzazione delle altre condizioni e le problematiche legate alla rata minima non possono invece essere affrontate in questa sede.

1.3. Costi e benefici della proposta

La semplificazione e la standardizzazione delle voci di costo aumenterebbero la comparabilità del servizio di finanziamento offerto, favorendo la concorrenza. Inoltre la previsione per le carte *revolving* di una struttura di costo simile a quella prevista per gli affidamenti in conto corrente favorirebbe la comparabilità tra più forme tecniche di finanziamento: carte *revolving* e affidamenti, per quanto non completamente sostitutivi, spesso sono utilizzati dalla clientela *retail* per soddisfare uno stesso tipo di bisogno (finanziamento dell'acquisto di beni).

cento delle famiglie italiane in possesso di almeno una carta di credito ricorre al rimborso rateale del saldo mensile (Cfr. Banca d'Italia, 2012, I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2010).

⁵ Le carte di credito cosiddette "a opzione" consentono al titolare di scegliere, di volta in volta, se utilizzare la carta in modalità *revolving* o *charge*; all'esercizio di tale opzione comporta, in alcuni casi, il pagamento di una commissione.

L'applicazione alle carte *revolving* della norma sulla commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione fondi (art. 117-*bis* comma 1), tuttavia, dovrebbe essere valutata attentamente in quanto tale onere non risulta attualmente richiesto sulle carte di credito e non è completamente assimilabile alla quota annuale, che remunera anche altri servizi offerti dalla carta; un innalzamento degli oneri a carico del cliente, pertanto, potrebbe verificarsi qualora gli intermediari cominciassero a richiedere anche questa commissione, o comunque a introdurre la quota annuale anche nei contratti in cui, attualmente, non è applicata.

Per quanto riguarda l'estensione delle norme in materia di remunerazione degli sconfinamenti (art. 117-*bis* comma 2), i benefici per la clientela sarebbero in ogni caso modesti, perché circoscritti solo a un numero limitato di commissioni; rimarrebbe un certo livello di complessità nella struttura dei costi della carta, difficilmente eliminabile attraverso l'attuale intervento normativo. La norma, in ogni caso, porterebbe il cliente a valutare meglio l'onerosità degli eventuali sconfinamenti, confrontando due sole componenti (la commissione di istruttoria veloce e il tasso) e limiterebbe gli oneri in caso di sconfinamento.

Per gli intermediari insorgerebbero costi (*una tantum*) legati principalmente alla revisione delle strategie di prezzo e alla relativa modifica dei termini contrattuali da apportare – ove necessario – ai contratti già in essere.

2. Estensione del tasso d'interesse extra-fido agli utilizzi entro il fido

Nei conti affidati, in caso di sconfinamento, le banche generalmente prevedono una maggiorazione del tasso di interesse, che è applicata, a seconda dei casi:

- a) al solo sconfinamento;
- b) all'intero importo utilizzato (non soltanto alla componente eccedente il fido accordato).

Evidenze raccolte dalla Banca d'Italia nel corso delle verifiche di trasparenza e approfondimenti effettuati successivamente indicano che lo schema b) è piuttosto diffuso tra gli intermediari. Tale prassi sarebbe giustificata dalla maggiore rischiosità del credito in presenza di sconfinamenti; essa tuttavia risulta piuttosto opaca e non immediatamente comprensibile dai clienti, come confermato anche da segnalazioni pervenute alla Banca d'Italia da parte di associazioni di consumatori e da alcune decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario ⁽⁶⁾.

È necessario valutare se tale prassi sia coerente con quanto previsto dall'articolo 117-*bis*, comma 2, TUB, in base al quale, in caso di sconfinamento, gli unici oneri economici che possono essere chiesti al cliente sono il tasso di interesse sulla sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce (nei casi consentiti). È infatti da ritenere che tale disposizione vieti non solo gli oneri (diversi da quelli espressamente consentiti) direttamente riferibili allo sconfinamento ma anche ogni altro onere indiretto; in caso contrario la disposizione sarebbe facilmente eludibile. Considerato che la questione ha già sollevato, ancor prima dell'introduzione dell'art. 117-*bis* TUB, una serie di perplessità, sembra opportuno che – a beneficio della certezza del diritto - il CICR chiarisca se tali prassi sia conforme alla nuova normativa.

Al riguardo, sono possibili due alternative:

- 1) l'aumento del tasso sul fido è economicamente giustificato dall'automatico aumento della rischiosità del cliente a seguito di uno sconfinamento: in questo caso l'aumento

⁶ In particolare, si veda la Decisione 267/2011, in cui l'ABF ha accolto la domanda del ricorrente che chiedeva la restituzione di quanto pagato sotto forma di interessi in caso di sconfinamento alla banca che aveva esteso il tasso extra-fido all'intero utilizzato.

del tasso non costituirebbe un onere indiretto sullo sconfinamento, ma l'adeguamento delle condizioni economiche praticate sul fido in seguito all'accresciuta rischiosità del debitore;

- 2) l'aumento del tasso sul fido non è economicamente giustificato: in tal caso l'aumento del tasso costituirebbe un onere indiretto sullo sconfinamento e, come tale, sarebbe vietato dall'art. 117-*bis*, comma 2, TUB.

È necessario dunque verificare se si può affermare che la rischiosità del cliente discende automaticamente dallo sconfinamento; è altrettanto importante, inoltre, valutare i diversi incentivi che le diverse soluzioni determinano sui clienti e sulle banche.

2.1. Motivazioni economiche

Il tasso di interesse remunera la componente del rischio di credito legata alla perdita attesa da una determinata operazione (⁷); la banca, di conseguenza, applica normalmente condizioni più severe ai clienti giudicati più rischiosi. Lo sconfinamento è considerato un segnale del peggioramento del merito di credito di un prestatore; il suo verificarsi può essere un indice del fatto che l'intero credito detenuto nei suoi confronti è divenuto più rischioso (non soltanto la componente oltre il fido) (⁸). L'estensione del tasso maggiorato all'intero importo utilizzato andrebbe dunque a remunerare l'accresciuta rischiosità dell'intero credito vantato nei confronti della controparte.

Lo sconfinamento, ad ogni modo, è solo uno degli elementi da considerare per valutare il merito di credito del cliente e andrebbe interpretato unitamente a tutte le altre informazioni sul cliente di cui la banca dispone. In assenza di una valutazione effettuata sulla base di un set informativo completo, lo sconfinamento è da considerare come un evento a carattere eccezionale, non prevedibile, da "prezzare" in modo autonomo. Solo se perde la sua connotazione di eccezionalità, per diventare fisiologico, la banca dovrebbe poter procedere a una revisione delle condizioni. L'incremento del tasso "naturale" del contratto, definito in sede di affidamento, non dovrebbe dunque essere automatico, ma il risultato di una ponderata valutazione del cliente, come quella effettuata, ad esempio, all'atto del rinnovo della linea di credito.

Sulla base di queste considerazioni, l'applicazione automatica del tasso maggiorato anche alla componente entro il fido sarebbe poco giustificabile, poiché il nesso causale con l'accresciuta rischiosità del cliente potrebbe non essere così diretto.

2.2. Effetti economici e incentivi conseguenti a diverse ipotesi di utilizzo

La tav. 1 riporta una simulazione volta a misurare gli effetti economici derivanti dall'applicazione delle due diverse modalità di calcolo degli interessi, in caso di sconfinamento. In essa sono indicati i tassi d'interesse medi che il debitore pagherebbe nel caso in cui il tasso extra-fido (pari sempre al 12,5%) fosse applicato al solo sconfinamento (schema a) ovvero all'intero importo utilizzato (schema b), per diverse combinazioni di importo del fido e durata dello sconfinamento. Nella simulazione si ipotizza che l'importo dello sconfinamento sia uguale in tutti gli scenari e pari a € 1.000; ciò significa che la sua rilevanza diminuisce al crescere del fido accordato.

⁷ La componente di perdita attesa è presidiata anche dagli accantonamenti; la componente di perdita inattesa è presidiata invece dal capitale regolamentare. Sul tema, si veda, tra gli altri, A. Resti (a cura di), *Il Secondo Pilastro di Basilea e la sfida del capitale economico*, Bancaria editrice, 2008.

⁸ A sostegno di questa tesi, la regolamentazione sul capitale stabilisce che il parametro che cattura la rischiosità del debitore (la *probability of default*, *PD*, ovvero la probabilità che questi fallisca entro un anno) deve essere indipendente da fattori – quali ad esempio l'importo del credito – che non si riferiscono al cliente, ma alle caratteristiche del finanziamento.

Dalla tavola emerge che il divario fra i tassi medi risultanti dai due schemi cresce all'aumentare dei giorni di sconfinamento e dell'importo del fido. Ciò potrebbe avere riflessi rilevanti sui comportamenti delle banche. Ne potrebbe conseguire, infatti, un incentivo maggiore a tollerare le situazioni di sconfinamento, in ragione della loro notevole capacità di generare ricavi, scoraggiando le banche dal porre in essere un rigoroso *monitoring* del cliente. L'obiettivo reddituale, dunque, potrebbe risultare in conflitto con quello della prudente gestione del rischio di credito.

Inoltre la simulazione indica che l'applicazione del tasso extra-fido al solo sconfinamento (schema a) risulta più lineare e progressivo nel penalizzare sconfinamenti di entità crescente in rapporto al fido accordato: ad esempio, un cliente che nel corso del trimestre sconfini di mille euro per 60 giorni, subirebbe una penalizzazione – rispetto al tasso entro il fido – di 0,88 punti percentuali se il fido fosse di € 5.000 (sconfinamento = 20%) e di soli 0,05 punti se il fido fosse di € 100.000 (sconfinamento = 1%). Con lo schema b) la penalizzazione sarebbe di 529 punti (tasso più che doppio) se sconfinasse del 20% e solo lievemente inferiore (502 punti) se sconfinasse dell'1%.

Tav. 1

Tasso d'interesse medio calcolato con scenari differenti

Importo del fido	Tasso extra-fido applicato a:	Durata dello sconfinamento:		
		5 giorni	30 giorni	60 giorni
€ 5.000	a) solo sconfinamento	5,08%	5,47%	5,88%
	b) intero utilizzato	5,49%	7,81%	10,29%
€ 25.000	a) solo sconfinamento	5,02%	5,10%	5,19%
	b) intero utilizzato	5,43%	7,57%	10,06%
€ 100.000	a) solo sconfinamento	5,00%	5,02%	5,05%
	b) intero utilizzato	5,42%	7,52%	10,02%


La tavola riporta il valore del tasso d'interesse medio (espresso su base annua) risultante dall'applicazione del tasso extrafido, alternativamente, al solo sconfinamento (Schema a) o all'intero utilizzato (Schema b) per differenti ipotesi di fido accordato e durata dello sconfinamento.
Ipotesi: importo dello sconfinamento: € 1.000; periodo di riferimento: 1 trimestre; tasso d'interesse entro il fido: 5,0%; tasso d'interesse extra-fido: 12,5%.

Nella simulazione della tav. 1 è stato utilizzato un tasso extra-fido uguale nei due schemi (pari al 12,5%), anche se la base di calcolo è differente; tale ipotesi è piuttosto forte, poiché si potrebbe ipotizzare che la banca che adotta lo schema b) applichi un tasso extra-fido più basso rispetto alla banca che applica lo schema a), in modo da “compensare” gli effetti di una base di calcolo più ampia e mantenere invariato un ipotetico tasso medio obiettivo “complessivo”, per una data combinazione credito/cliente.

Nella fig. 2, con cui si vuole porre l'accento su due ulteriori distorsioni provocate dallo schema b), anche l'ipotesi di uguaglianza dei tassi extra-fido è stata rimossa, ponendo quest'ultimo pari al 15% nello schema a) e al 10% nello schema b).


Tasso d'interesse medio calcolato con scenari differenti

panel 1: intensità di utilizzo (entro il fido)



Ipotesi: fido: € 25.000; sconfinamento: € 1.000; utilizzo del fido (nei giorni in cui non c'è sconfinamento): variabile (asse X); periodo di riferimento: 1 trimestre; durata dello sconfinamento: 30 giorni; tasso d'interesse entro il fido: 5,0%; tasso d'interesse extra-fido: 10% e 15% a seconda dello schema.

panel 2: importo dello sconfinamento



Ipotesi: fido: € 25.000; sconfinamento: variabile (asse X); utilizzo del fido (nei giorni in cui non c'è sconfinamento): 100%; periodo di riferimento: 1 trimestre; durata dello sconfinamento: 30 giorni; tasso d'interesse entro il fido: 5,0%; tasso d'interesse extra-fido: 10% e 15% a seconda dello schema.

Nel panel 1 il tasso medio è funzione della quota media di fido utilizzata nei periodi in cui il cliente non sconfinava. Il grafico mostra che lo schema b) penalizza maggiormente le situazioni in cui il fido è poco utilizzato e dunque, in teoria, la rischiosità del cliente è minore. Nel panel 2, invece, il tasso medio è funzione dell'importo dello sconfinamento. Il grafico mostra che lo schema a) è maggiormente sensibile (la linea è più inclinata) a variazioni dello sconfinamento, e dunque del rischio.

Una lettura complessiva dei risultati delle simulazioni consente di affermare che l'applicazione del tasso extra-fido al solo sconfinamento (schema a) determina incentivi, sia nelle banche, sia nei clienti, maggiormente in linea con gli obiettivi di favorire prassi di controllo del rischio efficaci, scoraggiare l'utilizzo inappropriato delle linee di credito, penalizzare in modo progressivo le situazioni maggiormente rischiose.

Infine, alcune riflessioni sulle politiche che le banche potrebbero seguire nel passaggio dallo schema b) allo schema a). Se si assume che la banca voglia mantenere invariati i propri ricavi (e dunque il proprio tasso d'interesse medio obiettivo, come accennato in precedenza) le alternative a disposizione variano tra i seguenti estremi: i) lasciare invariato il tasso extra-fido e aumentare il tasso entro il fido; ii) lasciare invariato il tasso entro il fido e aumentare il tasso extra-fido; una soluzione intermedia potrebbe prevedere un mix delle due (parziale aumento di entrambi i tassi). Tutte le ipotesi sono indifferenti per il cliente "medio" che sconfini (essendo, per definizione, il tasso medio invariato); qualunque scenario diverso dal ii), tuttavia, penalizzerebbe i clienti "virtuosi" che non sconfinano ma che sarebbero chiamati a pagare un tasso di interesse entro il fido più elevato; ciò potrebbe inoltre provocare fenomeni di selezione avversa⁹, poiché i buoni prenditori sarebbero incentivati a non accettare un prestito a condizioni troppo penalizzanti. Lo scenario ii),

⁹ Sul fenomeno della *adverse selection*, si veda Stiglitz, J. E & A. Weiss, (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information, American Economic Review, vol. 71(3).

rappresenta invece la scelta maggiormente efficiente, in quanto volta a disincentivare gli sconfinamenti senza penalizzare i clienti virtuosi.

Tale scenario, tuttavia, potrebbe trovare ostacoli nei vincoli posti dalla legge usura (cfr. par. 3): le attuali modalità di rilevazione dei tassi a fini antiusura prevedono infatti un'unica classe di rilevazione per gli utilizzi entro il fido e per quelli oltre il fido, per cui le banche, qualora non riuscissero ad applicare tassi extra-fido sufficientemente elevati, potrebbero essere indotte a "sovvenzionare" gli sconfinamenti incrementando, almeno parzialmente, il tasso d'interesse entro il fido.

3. Impatti sulle norme anti-usura

Il comma 1 del nuovo art. 117-*bis* TUB prevede per i contratti di apertura di credito l'applicazione, quale unico onere a carico del cliente, di una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. Tale onere era già previsto in precedenza, dunque la norma non dovrebbe avere effetti sul tasso effettivo globale (TEG) calcolato a fini anti-usura.

Le nuove norme in materia di remunerazione degli sconfinamenti e l'introduzione della commissione di istruttoria veloce (CIV) di cui al comma 2 potrebbero invece richiedere modifiche alle istruzioni per la rilevazione dei tassi usura. Il comma 2 dell'art 117-*bis*, infatti, semplifica il regime delle commissioni, traslando gran parte dell'onere dello sconfinamento sul tasso (TAN), al fine di rendere il prezzo maggiormente trasparente. In particolare, il solo tasso d'interesse (maggiorato) avrebbe la funzione di disincentivare lo sconfinamento e coprire il costo del rischio (funzioni che in precedenza erano coperte, almeno in parte, anche dalle commissioni), mentre la CIV dovrebbe coprire i costi dell'istruttoria.

Le istruzioni di rilevazione attualmente in vigore prevedono un metodo particolare per la determinazione della componente oneri del TEG, in caso di scoperto continuativo iniziato in trimestri precedenti e ancora in essere nel trimestre di rilevazione (¹⁰). Tale metodo comporta una diversa base di calcolo per interessi (computati su base annua) e commissioni (proporzionali alla durata dello scoperto, spesso infra-annuale). Considerato che nel nuovo regime la componente interessi assume un rilievo molto più rilevante rispetto al passato mentre la CIV ha natura di commissione fissa non connessa con l'importo dello scoperto, si intenderebbe semplificare la modalità di calcolo considerando gli eventuali sconfinamenti multipli intervenuti in un trimestre di rilevazione come un unico rapporto. Le commissioni addebitate nel corso del trimestre di rilevazione sarebbero sommate ma non annualizzate.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la classificazione degli sconfinamenti su conti affidati, anche alla luce delle diverse modalità con cui commissioni e interessi sono considerati ai fini del calcolo del TEG (¹¹). Attualmente il conto corrente affidato che sconfinava è classificato (sia per la componente di utilizzo entro il fido, che per quella oltre il fido) nella categoria "aperture di credito in conto corrente"; una simile impostazione richiede il rispetto degli stessi tassi soglia

¹⁰ In particolare, le commissioni addebitate al cliente sono moltiplicate per la durata effettiva dello sconfinamento e rapportate allo scoperto massimo del trimestre di riferimento. Ad esempio, se nel trimestre di segnalazione si è registrato uno scoperto che ha avuto inizio nel trimestre precedente e che sia durato in totale quattro mesi, la segnalazione dovrà considerare gli interessi e gli oneri sostenuti nel trimestre di rilevazione, moltiplicandoli per quattro se si tratta di oneri mensili o per 120 se giornalieri e rapportandoli al saldo massimo di segno negativo registrato nel trimestre di rilevazione.

¹¹ Cfr. Banca d'Italia, Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, agosto 2009.

applicati ai conti affidati non sconfinanti (le soglie in vigore per il 2° trimestre 2012 sono del 17,6% e del 15,8% a seconda della classe di importo).

Come possibile soluzione si potrebbe prevedere lo scorporo della componente extra-fido e la classificazione della stessa nella categoria attualmente riservata agli “scoperti senza affidamento” (¹²), per le analogie che contraddistinguono le due tipologie di operazioni. Tale categoria presenta soglie strutturalmente più elevate (quelle attuali sono del 21,9% e del 21,5% per le due classi di importo previste). Da un lato, tale innovazione consentirebbe agli intermediari di applicare tassi più elevati per le operazioni extra-fido, dall’altro, lo scorporo della componente extra-fido determinerebbe una riduzione delle soglie usura per la categoria “aperture di credito in conto corrente”. Si dovrà inoltre valutare se l’accorpamento di extra-fido e scoperto senza affidamento comporterà una riduzione dei tassi anche in quest’ultima categoria, nel caso in cui – come osservato in alcuni contratti (¹³) – la prima tipologia sia caratterizzata da tassi meno penalizzanti.

Non si esclude che le modifiche delle istruzioni per la rilevazione dei tassi usura qui prospettate rendano necessario un periodo transitorio, ai fini del rispetto della normativa anti-usura.

¹² La componente entro il fido continuerebbe ad essere classificata nella categoria “aperture di credito in conto corrente”.

¹³ Tale osservazione fa riferimento a contratti pubblicizzati prima della modifica legislativa, in cui la proporzione tra tassi e commissioni era diversa rispetto a quanto oggi ammesso. E’ comunque da verificare se quanto qui prospettato comporterà una modifica sostanziale nelle condizioni richieste dagli intermediari.